



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

102-1// 2026 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 102-1/ 2026 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di rappresentati dall’ avv. SILVIO CAPANO , in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato l’8.5.2026 i coniugi rappresentando una debitoria di € 119.123,24 (compresi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento di 115 rate mensili dell’importo di € 800,00 e della 116 pari ad € 700,10. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili, privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e ipotecario di primo grado; 10,00% del chirografario.

Il ricorrente percepisce una pensione di vecchiaia di € 978,00 mentre la moglie una pensione di € 1.850,00; entrambi sono titolari di un bene immobile su cui pende procedura esecutiva immobiliare, allo stato sospesa per effetto delle misure protettive concesse con provvedimento del 25.5.2026.

L’ OCC, avv. Filomena Baldino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

I creditori [] hanno fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo la mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura e la mancanza di convenienza per i creditori.

A giudizio del Tribunale le osservazioni presentate dai creditori appaiono fondate, mancando il requisito dell'assenza di colpa grave o mala fede nella causazione della situazione di sovraindebitamento.

A tal fine, occorre premettere, che, ai sensi dell'art. 69 D.Lgs n. 14/2019, la sussistenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento costituisce condizione ostativa per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento,

La valutazione dell'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde da eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, atteso che lo stato soggettivo del debitore e il merito creditizio operano su piani distinti e separati, rappresentando, il primo, requisito di ammissibilità della procedura e attenendo, alla condotta del debitore; mentre, il secondo, attiene al creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami. Il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, la cui condotta deve essere valutata dal giudice (in tal senso, si veda per tutte, Cass., 24.7.2025, n. 21048). Come precisato dalla giurisprudenza di merito, sussiste la colpa grave *“se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente. Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente ad oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti”* (in tal senso, Trib. Reggio Calabria, 2.11.2022; Trib. Avellino, 3.3.2021).

Il giudice, nel compiere detto accertamento, è tenuto a valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assunzione volontaria delle obbligazioni, fermo restando che l'onere di allegazione e la prova della non colpevolezza gravano sul consumatore istante, non comportando il riferimento al parametro della colpa grave alcuna inversione degli oneri processuali.

In altri termini, il principio di vicinanza della prova fa sì che sia la parte ricorrente è tenuta a fornire al Tribunale tutti gli elementi necessari ad escludere la ricorrenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII: il debitore ricorrente deve, a tal fine, allegare e provare circostanze da cui possa desumersi con un sufficiente grado di certezza che

il sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi sia incolpevole o causato da un grado di colpa non grave. L'OCC, da parte sua, è tenuto a validare la ricostruzione delle cause dell'indebitamento proposta dal debitore sulla base di riscontri oggettivi, che consentano altresì di esprimersi positivamente sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e di esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68, comma 2, lett. a) e b), CCII).

Applicando tali principi al caso di specie deve rigettarsi la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente, non essendo raggiunta la prova dell'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella causazione della situazione di sovraindebitamento. Il ricorso risulta, infatti, lacunoso, in primo luogo, sul piano della narrazione dei fatti: essa, infatti, non consente di individuare in maniera sufficientemente precisa né le esigenze per cui nel tempo i debitori hanno concluso i contratti di mutuo e finanziamento che ne hanno determinato il sovraindebitamento, né come abbia effettivamente utilizzato il denaro ottenuto in prestito, né a quando risalga il momento in cui l'obbligo restitutorio verso gli enti creditori sia divenuto insostenibile.

Nel caso di specie, emerge che la debitoria è costituita dal mutuo ipotecario stipulato nel 2005 e dal finanziamento con cessione del quinto del 2021.

Secondo la prospettazione degli istanti, l'impossibilità di adempiere regolarmente il mutuo ipotecario contratto nel 2005 sarebbe imputabile all'aggravamento delle condizioni di salute della Pt_2 affetta sin dal 1994 da "condrosarcoma mixoide extrascheletrico" e dalla cessazione dell'attività di impresa del nonché le spese condominiali sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.

I generici riferimenti alle spese sanitarie e alle spese di ristrutturazione non sono di sé sufficienti ad escludere l'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, dal momento che questi sono avvenimenti piuttosto comuni e che, nella generalità dei casi, non comportano necessariamente l'insorgere di un indebitamento significativo.

Appare ancora più grave, in secondo luogo, la carenza del ricorso sul piano probatorio, poiché nessuno dei fatti descritti nel ricorso come occorsi ai debitori nel corso degli anni dal 2009 al 2021 risulta in alcun modo oggetto di riscontro documentale: la documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente contribuisce, infatti, a delineare la situazione attuale della debitrice, ma non è idonea ad apportare un riscontro oggettivo dell'effettivo susseguirsi delle circostanze che hanno condotto a tale situazione, atteso che non vi è prova delle spese effettivamente sostenute.

Con riferimento all'aggravamento delle condizioni di salute della deve osservarsi che, in atti, non vi è prova dell'aggravamento delle condizioni di salute della stessa, tanto in considerazione della circostanza che nel 2005, al momento della stipula del contratto di mutuo, entrambi i ricorrenti erano a conoscenza della patologia della conosciuta sin dal 1994 né vi è prova in atti degli

esborsi. Né vi è prova in atti della crisi di liquidità che avrebbe indotto il Pt_1 alla cessazione dell'attività d'impresa.

Dall'esame della relazione particolareggiata dell'OCC, nel caso in esame non si comprende quale sia stata la documentazione analizzata e quali i riscontri fattuali effettuati che hanno consentito di esprimere un giudizio di verosimiglianza della ricostruzione fornita dal debitore ricorrente.

L'OCC pare, infatti, aver escluso che i debitori abbiano colposamente determinato la propria situazione di sovraindebitamento sulla base di un mero giudizio di non manifesta implausibilità di quanto da questi riferito, senza, tuttavia, attivarsi per accertare che i fatti descritti dai ricorrenti siano effettivamente accaduti e, nel loro concatenarsi, abbiano costituito la causa effettiva del sovraindebitamento. Dal momento che, in un caso come quello in esame, nessuno, a parte il debitore, può fornire la dimostrazione dell'assenza o del grado di colpa nella causazione del sovraindebitamento, è su di lui che incombe l'onere di allegare e provare al Tribunale tutti gli elementi utili e necessari a valutare l'assenza delle condizioni soggettive ostative elencate nell'art. 69 CCII.

Quanto emerso nel corso del procedimento conduce a ritenere che tale onere probatorio nel caso di specie non sia stato adempiuto: i fatti sommariamente descritti (e non provati) dalla parte ricorrente non spiegano, infatti, come i debitori abbiano potuto maturare un indebitamento complessivo di oltre € 119.123,24 dal 2006 ad oggi, anche in considerazione della circostanza che il mutuo fu contratto non per l'acquisto della casa coniugale ma per ragioni rimaste sconosciute, senza che sia chiarita la destinazione delle somme concesse; inoltre, le entrate mensili, sin dal 2019 ammontano 2.828,00 (mentre non vi è prova delle spese mensili effettivamente sostenute) ed in assenza della prova di fatti che abbiano comportato un imprevedibile aumento delle spese.

Per le ragioni suindicate, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve, pertanto, essere rigettata, rimanendo assorbite, in applicazione del principio della ragione più liquida, ogni ulteriore questione.

Il rigetto dell'omologa determina l'inefficacia delle misure protettive eventualmente concesse.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

1) rigetta l'omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da

2) dichiara l'inefficacia delle misure protettive concesse;

3) nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trani, 07/09/2026

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra